



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Giudice, dott. Emanuela Romano,
nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **13474 - 1/2021** promosso da:

(C.F. I _____), nato in Benin _____ con il
patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7
40124 BOLOGNA presso il difensore

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO (C.F. 97149560589) - QUESTORE DI BOLOGNA

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
udito il procuratore di parte ricorrente,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che _____, con ricorso depositato il 18.11.2021 - ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011 - ha chiesto "**l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ex art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU 286/98, mediante formalizzazione in specifico modulo ministeriale, ai sensi della predetta norma e dell'art. 5, co. 2 del medesimo TU immigrazione** previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento datato 21.10.2021, in pari data notificato, con cui la Dirigente Ufficio immigrazione della questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la richiesta del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU 286/98" (**doc. 1**);

che a sostegno della sua domanda, il ricorrente ha esposto, in punto di fatto:

- di essere giunto in Italia da minorenne e nel 2017 e di essere stato accolto nel Comune di Bologna in quanto minore straniero non accompagnato (MSNA).;
- che il Tribunale per i minorenni di Bologna gli ha riconosciuto il cd. proseguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno di età (**doc. 2**);
- che conseguentemente la questura di Bologna gli ha rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento, con scadenza l'11.1.2022 (**doc. 3**).
- che in data 21.10.2021 ha chiesto alla questura di Bologna il rilascio del permesso per protezione speciale e, subordinatamente, quello per lavoro (**doc. 5**).

- che la questura di Bologna ha emesso immediatamente un provvedimento di irricevibilità (cfr. doc. 1), rilasciando al giovane il cedolino per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (**doc. 7**).

che, in diritto, si prospetta l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 5, 6 e 19 del d.lgs nrt. 286 del 1998;

Preso atto che il Ministero, non ancora costituito, non ha contraddetto sulla richiesta cautelare;

Ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 5 d.lgs nr. 150 del 2011, vertendosi in materia di "rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale" ex art. 3 comma 1 lett. d) del d.l. nr. 13 del 2017;

Ritenuti sussistenti i presupposti della invocata cautela dal momento che sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in disparte i profili di illegittimità formale del provvedimento amministrativo impugnato (sottratto al sindacato del giudice ordinario), il suo contenuto appare contrario al chiaro dettato normativo ed in particolare al disposto di cui all'art. 5, comma 4, TUI secondo cui "*Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.*";

che dalla locuzione "*almeno*" 60 giorni prima della scadenza, consegue che la richiesta, come nel caso di specie è avvenuto, ben può essere avanzata in data antecedente ai 60 gg;

ritenuto, quindi, che la Questura avrebbe dovuto procedere alla valutazione nel merito della domanda, trasmettendo gli atti alla Commissione Territoriale competente per il prescritto parere;

Ritenuto sussistente anche il *periculum in mora* alla luce della imminente scadenza del titolo di soggiorno riconosciuto al ricorrente (11.1.2022) e conseguentemente del rischio che egli rimanga privo di accoglienza per assenza di titolo adeguato;

P.Q.M.

Accogliendo la richiesta cautelare, sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Spese al merito.

Si comunichi

Bologna, 14 dicembre 2021

Il Giudice
dott. Emanuela Romano